

**OGGETTO: Circolare 15.2012**

**Seregno, lì 17 luglio 2012**

## **RIFORMA MERCATO LAVORO (Contratti a progetto, P.ta IVA, Occasionali)**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3.07.2012, n. 153, S.O. n. 136, la L. 28.06.2012, n. 92, in vigore dal 18.07.2012, la Legge recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento di carattere fiscale e relativi ai contratti non subordinati, lasciando alle competenze dei Consulenti del Lavoro le disposizioni inerenti ai rapporti di lavoro dipendente.

### **DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI MEZZI DI TRASPORTO Art. 4, cc. 72, 73**

Dal 1 gennaio 2013, per la determinazione dei redditi d'impresa, arti e professioni, è ridotta dal 40% al 27,50% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

È ridotta dal 90% al 70% la quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

### **REDDITO DEI FABBRICATI IN LOCAZIONE AI FINI IRPEF Art. 4, c. 74**

È diminuita dal 15% al 5% la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF. La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2013.

### **CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Art. 1, c. 23-25-27**

Il contratto a progetto deve contenere la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. E' riconducibile unicamente a progetti specifici, poiché è eliminato il riferimento al programma di lavoro o fase di esso.

Il corrispettivo stabilito deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che lo regola, non deve essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai**

**lavoratori dipendenti dell'impresa committente**, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dal 18.07.2012.

#### **SOGGETTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA Art. 1, c. 26**

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Tale presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 3, L. 233/1990 relativo alla gestione dei commercianti (per l'anno 2012 non inferiore a € 18.633,00).

La presunzione non opera anche con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni, che saranno identificate con decreto del Ministero del Lavoro da emanare entro 3 mesi, sentite le parti sociali.

**La presunzione, che determina l'integrale applicazione della disciplina del lavoro a progetto, inclusa la norma sulla conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato in assenza di specifico progetto, si applica ai rapporti instaurati dopo il 18.07.2012, mentre per i rapporti in corso a tale data, le disposizioni si applicheranno decorsi 12 mesi dalla medesima data.**

Quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS sono a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

#### **ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Art. 1, cc. 28-31**

All'art. 2549 C.C. è stato aggiunto un comma che prevede, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, che il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui

gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°.

In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, al 18.07.2012, siano stati certificati.

I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 C.C., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La presunzione si applica anche qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'art. 69-bis, c. 2, lett. a) D. Lgs. 276/2003 (competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività).

### **LAVORO ACCESSORIO Art. 1, cc. 32-33**

Risulta ristretto anche il campo di applicazione del lavoro accessorio, al contrario di oggi previsto per tutti i settori produttivi e per una larga platea di soggetti.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente; tuttavia fermo restando il limite complessivo di € 5.000,00 nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.000,00, rivalutati annualmente.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano in agricoltura:

- a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
- b) effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- c) alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a € 7.000,00, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

I buoni saranno orari, numerati progressivamente e datati;

La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto interministeriale, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.

Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni già richiesti alla data del 18.07.2012 entro il 31.05.2013.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Associato Contrino***